



REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI

Approvato con deliberazione del Consiglio
n. 3 del 29 aprile 2022



CAMERA DI COMMERCIO
PADOVA
il futuro a portata di impresa

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

[Art. 1 - Oggetto e finalità](#)

[Art. 2 - Destinatari degli interventi economici camerali](#)

[Art. 3 - Competenza](#)

[Art. 4 - Tipologia degli interventi camerali](#)

[Art. 5 - Criteri generali - Programma promozionale](#)

[Art. 6 - Interventi programmati e definizione del programma di promozione annuale](#)

[Art. 7 - Interventi non programmati](#)

CAPO II - INTERVENTI DIRETTI

[Art. 8 - Tipologie delle forme di intervento economico diretto](#)

[Art. 9 - Realizzazione delle iniziative dirette](#)

[Art. 10 - Acquisto, locazione, messa a disposizione di attrezzature](#)

[Art. 11 - Attuazione diretta di iniziative tramite bandi di concorso e/o avvisi pubblici](#)

[Art. 12 - Concessione di premi, riconoscimenti, borse di studio](#)

[Art. 13 - Concessione di spazi](#)

[Art. 14 - Partenariati di rete](#)

CAPO III - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI TERZI

[Art. 15 - Sostegno dell'Ente a progetti ed iniziative di terzi](#)

[Art. 16 - Procedura per l'assegnazione di contributi](#)

[Art. 17 - Visibilità ed evidenza del contributo camerale](#)

[Art. 18 - Spese ammissibili](#)

[Art. 19 - Spese non ammissibili](#)

[Art. 20 - Istruttoria sulla domanda di contributo](#)

[Art. 21 - Adozione del provvedimento di concessione o diniego del contributo](#)

[Art. 22 - Rendicontazione e Domanda di liquidazione](#)

[Art. 23 - Istruttoria sulla domanda di rendicontazione e liquidazione](#)

[Art. 24 - Controlli](#)

[Art. 25 - Verifica dei risultati ed eventuale revoca del contributo](#)

[Art. 26 - Tutela della Privacy](#)

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" i criteri e le modalità ai quali la Camera di Commercio di Padova si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, in conformità alle leggi vigenti e allo Statuto camerale al fine di realizzare le funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale, assegnate dalla legge 580/93 e s.m.i., nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione.

2. Le disposizioni del presente regolamento si attengono ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alle norme in materia di procedimento amministrativo (legge 241/90).

Art. 2 - Destinatari degli interventi economici camerali

1. La concessione di contributi e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dalla Camera di Commercio a favore di:

- A. imprese di qualsiasi forma giuridica, settore e dimensione aventi sede legale e/o unità locali attive nella provincia di Padova;
- B. associazioni, fondazioni, enti o soggetti di diritto privato comunque denominati, portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali, dei consumatori e per lo sviluppo del sistema economico locale;
- C. enti pubblici e organismi di diritto pubblico;
- D. scuole pubbliche e private ed enti di formazione nell'ambito di specifici bandi e progetti;
- E. persone fisiche e professionisti nell'ambito di specifici bandi e progetti.

2. Nella fase di definizione degli interventi economici camerali i provvedimenti relativi possono individuare requisiti soggettivi e oggettivi più specifici rispetto a quelli indicati nel comma 1 riservando interventi a determinati settori o tipologie di destinatari;

3. Nell'ambito di specifici bandi e/o progetti possono essere destinatari degli interventi economici camerali soggetti che abbiano la propria sede legale anche al di fuori della provincia di Padova, fermo restando l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA se previsto, purché l'iniziativa garantisca una ricaduta sul sistema economico di riferimento della Camera.

Art. 3 - Competenza

1. La competenza per l'adozione dei provvedimenti relativi agli interventi di cui al presente regolamento si articola come segue:

1) Il Consiglio camerale - ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera c) e d) della legge n. 580/1993 - nell'ambito degli atti di programmazione pluriennale e annuale, con particolare riferimento alla Relazione previsionale e programmatica e alla Relazione al preventivo di cui al d.p.r. 254/2005 e s.m.i., approva le linee generali di intervento del Preventivo (allegato A al D.P.R. 254/2005), in coerenza con il Piano triennale della performance di cui al D.Lgs. 150/2009 con assegnazione delle relative risorse.

2) la Giunta camerale - ai sensi dell'articolo 14, comma 5 lettera a) della legge n. 580/1993 - definisce per le singole iniziative le linee di intervento di cui al punto n. 1) e autorizza:

2.1) l'attuazione dei singoli interventi in sede di approvazione o revisione del budget direzionale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2005;

2.2) la definizione e l'attuazione degli interventi non programmati su proposta del Segretario generale ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del D.P.R. n. 254/2005.

3) Il Dirigente è competente per il procedimento, provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione del contributo o comunque all'attuazione dell'iniziativa, osservando, in particolare, le seguenti modalità:

3.1) il Dirigente approva i bandi di concorso/avvisi pubblici nel rispetto delle linee di intervento indicate dalla Giunta;

3.2) il Dirigente provvede all'adozione degli atti necessari per la realizzazione delle iniziative dirette dell'Ente, anche in compartecipazione/convenzione con altri Enti pubblici e privati.

3.3) Ove prevista dal bando di concorso, l'attività istruttoria può essere affidata ad un'apposita Commissione di esperti che effettua la valutazione sulle domande di contributo redigendo una graduatoria finale. Ove necessario la Commissione di valutazione - composta, di regola, da funzionari della Camera di Commercio - i cui componenti saranno individuati in base a requisiti di professionalità ed esperienza, può essere integrata, da professionalità esterne che garantiscano la più ampia competenza e indipendenza, fermo restando il rispetto dei vincoli di legge. In ogni caso ai componenti della Commissione si applica l'articolo 51 del codice di procedura civile in ottemperanza al principio generale di imparzialità di cui alla legge n. 241/1990.

3.4) L'atto con cui il Dirigente assume il provvedimento che autorizza la concessione del contributo/beneficio di concessione deve indicare espressamente gli elementi che consentono di determinare l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento e li deve richiamare nei relativi provvedimenti attuativi - compresi i singoli bandi di concorso - ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990;

3.5) Nell'atto di concessione il Dirigente deve fornire evidenza dell'utilizzo del relativo budget ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 254/2005.

Art. 4 - Tipologia degli interventi camerali

Gli interventi camerali si distinguono:

1. Con riferimento alla programmazione:
 - a) Interventi programmati ovvero previsti negli atti di programmazione annuale dell'ente di cui ai successivi artt. 5 e 6.
 - b) Interventi non programmati di cui all'art.7.
2. Con riferimento all'operatività dell'Ente:
 - a) Interventi diretti di cui al Capo II, gestiti direttamente dalla Camera con risorse finanziarie proprie o assegnate da soggetti terzi pubblici o privati;
 - b) Interventi indiretti di cui al Capo III, gestiti da soggetti terzi con la collaborazione e il supporto, che può essere anche economico-finanziario, della Camera di Commercio.

Art. 5 - Criteri generali - Programma promozionale

1. Per lo svolgimento, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 580/93, la Camera di Commercio - nel quadro della programmazione pluriennale approvata dal Consiglio camerale di cui all'art. 11 della legge n. 580/1993 e s.m.i, e degli indirizzi generali di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 254/2005, del ciclo di gestione della performance di cui al capo II del D.Lgs. 150/2009 e delle ulteriori disposizioni vigenti - inserisce annualmente, nel quadro delineato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Preventivo di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 254/2005, i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.

2. L'Ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali ed europee e gli obiettivi specifici dell'Amministrazione, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) essere conformi agli indirizzi strategici definiti dagli organi camerali;
- b) favorire azioni che possano avere il maggiore rilievo ed impatto sul sistema economico locale;
- c) dare priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- d) preferire iniziative che abbiano positivi effetti sul sistema locale delle imprese, che siano realizzate in collaborazione con soggetti portatori di interessi diffusi (associazioni imprenditoriali, dei consumatori, enti non profit e del terzo settore ecc.) ovvero altri enti pubblici, escludendo le iniziative che abbiano interesse

puramente interno a tali soggetti o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;

- e) privilegiare le azioni caratterizzate da intersettorialità o che favoriscano le aggregazioni e/o le reti di impresa;
- f) favorire le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico locale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- g) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune del sistema locale delle imprese;
- h) privilegiare le iniziative caratterizzate dall'innovazione, originalità e accuratezza dei contenuti del progetto;
- i) favorire la rotazione degli operatori che usufruiscono delle agevolazioni;
- j) evitare la sovrapposizione con altre iniziative attivate direttamente dalla Camera, da altri soggetti del sistema camerale o da altre società in-house soggette a controllo analogo della Camera.

3. Non sono ammissibili le richieste di intervento finanziario per sagre locali, patronali, nonché richieste per manifestazioni di mero folklore locale, ricreative, assistenziali e di beneficenza, salvo che, per la particolare rilevanza anche in termini d'indotto, si riconnettano ad un beneficio per l'economia locale con il coinvolgimento economico degli operatori relativi ai settori interessati.

4. In ogni caso, non possono essere accolte richieste di contribuzione avanzate da partiti o movimenti politici, organizzazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato comunque riconducibili ai medesimi partiti o movimenti o esponenti degli stessi, nonché da organi di stampa.

5. Non sono, altresì, ammessi interventi per iniziative:

- 5.1) già concluse al momento della domanda di contributo alla Camera di Commercio;
- 5.2) finalizzate, anche parzialmente, a finanziare il funzionamento degli stessi enti ed organismi assegnatari dei benefici economici se non nei limiti di specifiche iniziative e delle percentuali di cui agli artt. 17 e 18;
- 5.3) realizzate da organismi privati che non garantiscano l'accesso - a parità di condizioni - a tutte le imprese/beneficiari interessate/i;
- 5.4) i cui beneficiari finali siano esclusivamente i soggetti proponenti ovvero soggetti da questi controllati ai sensi dell'art. 2359 c.c. o soggetti a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2479 c.c., ovvero soggetti che adottino procedure di selezione dei beneficiari basate sull'iscrizione, appartenenza, affiliazione all'organizzazione dei proponenti;
- 5.5) proposte da soggetti decaduti dai finanziamenti camerali a seguito di accertata non veridicità delle affermazioni rilasciate nell'ambito di procedimenti di concessione dei benefici camerali negli ultimi 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

Art. 6 - Interventi programmati e definizione del programma di promozione annuale

1. Ai fini della redazione della Relazione Previsionale e Programmatica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 254/2005 e del Piano triennale della performance di cui al D.lgs. n. 150/2009, il Dirigente competente, anche sulla base delle linee di programmazione del sistema camerale e delle autorità di riferimento locali, regionali, nazionali ed europee, nonché delle società ed enti in cui la Camera detiene una partecipazione di rilievo, predispone, in collaborazione con le proprie strutture interne e del sistema camerale e tenuto conto delle esigenze prospettate dagli organi camerali, una proposta di programma promozionale per l'anno successivo, da trasmettere al Segretario Generale, compatibilmente con i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. La proposta di programma promozionale indica le finalità che si intendono perseguire nell'anno di riferimento, le priorità, le singole linee di intervento e le relative modalità di attuazione.
3. La proposta viene sottoposta all'approvazione della Giunta che ne tiene conto ai fini della predisposizione degli atti di programmazione di cui al comma 1.
4. Al programma viene data adeguata divulgazione per consentire le idonee forme di consultazione presso gli stakeholders.

Art. 7 - Interventi non programmati

1. La Giunta può autorizzare il finanziamento di ulteriori iniziative promozionali, anche non programmate, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Gli interventi di cui al comma 1 dovranno comunque essere coerenti con gli atti di programmazione della Camera di cui all'art. 5.
3. Si applicano le disposizioni del presente regolamento di cui ai capi "II - Interventi diretti" e "III - Contributi a favore di iniziative di terzi" in quanto compatibili. In ogni caso, il Dirigente, conclusa la fase istruttoria, ne presenta l'esito al Segretario generale affinché, ai sensi dell'articolo 6, della legge 241/1990 e dell'articolo 13 del D.P.R. 254/2005, formuli al Presidente la proposta di inserimento all'ordine del giorno della Giunta per l'autorizzazione dell'iniziativa.

CAPO II - INTERVENTI DIRETTI

Art. 8 - Tipologie delle forme di intervento economico diretto

1. Gli interventi economici diretti si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - a) realizzazione diretta di iniziative per lo sviluppo economico, con utilizzo di risorse finanziarie proprie o assegnate da soggetti pubblici o privati terzi, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati ed un'azione da parte di uno o più Servizi dell'Ente;
 - b) concessione di contributi economici, benefici, vantaggi, anche senza esborso monetario o sussidi, ma con prestazione di servizi, a pluralità di soggetti selezionati sulla base di appositi bandi/avvisi per progetti, attività, eventi e manifestazioni coerenti con le linee strategiche dell'Ente;
 - c) acquisto, locazione, messa a disposizione di attrezzature e/o beni strumentali;
 - d) attribuzione di premi, riconoscimenti, borse di studio a soggetti individuali o collettivi;
 - e) concessione di spazi per iniziative promozionali;
 - f) partenariati di rete.

2. Il sostegno della Camera di Commercio può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio, per cui si rimanda ad apposito regolamento.

Art. 9 - Realizzazione delle iniziative dirette

1. Le iniziative promozionali dirette sono attuate e gestite direttamente dalla Camera con risorse finanziarie proprie o assegnate da soggetti pubblici o privati, anche nell'ambito di iniziative progettuali di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, con utilizzo di proprie risorse umane e attrezzature oppure avvalendosi di risorse e strutture terze specializzate, anche nell'ambito del sistema camerale di cui all'art 1, comma 2 della legge 580/1993, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e incarichi.

2. Le iniziative promozionali dirette possono essere realizzate in compartecipazione con Enti pubblici e privati. Tra i soggetti che partecipano all'iniziativa sarà prevista un'apposita convenzione/accordo, anche con scambio di corrispondenza, che regoli rapporti e responsabilità.
Se l'accordo di cui all'art. 15 della legge 241/90 stabilisce o realizza una cooperazione tra amministrazioni pubbliche partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che esse sono tenute a svolgere, siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune e l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, come previsto dall'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, l'accordo non rientra nel codice dei contratti, ed essendo rilevante l'interesse pubblico non si configura come contributo/beneficio ai fini art. 26 del d. lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera n. 2 del d. lgs. 104/2010 Codice del processo amministrativo.

3. La convenzione approvata dalla Giunta camerale, con propria deliberazione, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività della Camera di commercio;
- b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione e l'esercizio del diritto di recesso;
- d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
- e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
- f) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza della Camera tramite i Servizi competenti nella gestione oggetto della convenzione.

Art. 10 - Acquisto, locazione, messa a disposizione di attrezzature

1. La Camera di Commercio, qualora la finalità sia condivisa dalla Giunta, può effettuare interventi a favore di Enti pubblici o soggetti non profit acquistando direttamente attrezzature e/o beni strumentali e trasferendo gli stessi in proprietà, in godimento o ad altro titolo nei limiti consentiti dalla legge.

2. Tali beni devono essere necessari per l'avvio di nuovi servizi o per la realizzazione di progetti innovativi e non devono costituire una semplice donazione di comune attrezzatura d'ufficio, salvo cessioni effettuate ad altri enti pubblici per motivate esigenze per il raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito dalla Camera nell'ambito dei propri fini istituzionali.

3. Il rapporto con il soggetto destinatario dell'intervento deve essere regolato da apposita convenzione o con scambio di corrispondenza che escluda qualsiasi responsabilità dell'Ente camerale derivante dall'uso e/o dalla conservazione dell'attrezzatura medesima.

Art. 11 - Attuazione diretta di iniziative tramite bandi di concorso e/o avvisi pubblici

1. Per l'attuazione di iniziative di promozione diretta di cui all'art. 8, punto b) (Interventi diretti previa emanazione di specifici bandi) a favore di una pluralità generalizzata di beneficiari, la Giunta definisce le linee guida del bando/avviso e autorizza l'utilizzo delle risorse, nell'ambito della disponibilità del Preventivo approvato dal Consiglio. In particolare le linee guida definite dalla Giunta devono fissare:

- a. articolazione e finalità dell'intervento con l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'iniziativa;
- b. soggetti beneficiari;
- c. tipologia dell'intervento e spese ammesse a contributo;

- d. limite massimo di spesa ammissibile e misura del contributo o del valore convenzionale del servizio nel caso di contributi concessi sotto forma di buoni (voucher);

Il Dirigente stabilisce con proprio specifico provvedimento il bando di concorso con determinazione dei criteri di concessione in cui puntualizza le finalità dell'intervento, i criteri per la selezione dei beneficiari, nonché il regime comunitario in materia di aiuti di stato, nel cui ambito ricade la misura.

2. Nel bando dovranno, in particolare, essere previsti e disciplinati i seguenti aspetti:
 - a. articolazione e finalità dell'intervento con l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'iniziativa;
 - b. soggetti beneficiari;
 - c. modalità e termini di presentazione della domanda (documentazione e modulistica da presentare);
 - d. tipologia dell'intervento e spese ammesse a contributo;
 - e. limite massimo di spesa ammissibile e misura del contributo o del valore convenzionale del servizio nel caso di contributi concessi sotto forma di buoni (voucher);
 - f. modalità e termini di liquidazione e erogazione del contributo;
 - g. condizioni per l'accoglimento delle domande (per es. inesistenza di ulteriori benefici pubblici ottenuti allo stesso titolo, inesistenza di procedure concorsuali, inesistenza di protesti nell'ultimo triennio, regolare pagamento diritto annuale, rispetto del principio del "de minimis");
 - h. il rispetto delle norme in materia di trasparenza.

Art. 12 - Concessione di premi, riconoscimenti, borse di studio

La Giunta approva la concessione di premi, riconoscimenti e borse di studio a persone fisiche, professionisti o soggetti pubblici o privati selezionati a seguito di bando/avviso pubblico, rivolto a particolari categorie di soggetti, per perseguire le finalità dell'Ente.

La pubblicazione in amministrazione trasparenza è dovuta se il vantaggio è superiore a mille euro come previsto dall'art. 26 del d.lgs.33/2013.

Art. 13 - Concessione di spazi

1. La Camera di regola concede in locazione i propri beni immobili disponibili a soggetti pubblici o privati individuati tramite procedura comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica di cui all'art. 4 del d.lgs. 50/2016.

2. In presenza di un interesse pubblico, adeguatamente motivato, equivalente o prevalente rispetto a quello dell'entrata economica ascrivibile a bilancio per la riscossione del canone di locazione, la Giunta camerale - previa verifica della compatibilità finanziaria dell'operazione a cura del Dirigente contabile - può concedere gratuitamente e per un periodo di tempo determinato l'uso dei beni immobili camerali a soggetti pubblici e privati individuati tramite svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, privilegiando gli utilizzi in linea con le funzioni camerali o di utilità sociale.

3. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, al fine di soddisfare l'interesse generale per il sistema delle imprese e nell'esercizio dei compiti e funzioni camerali di cui all'art. 2 della L. 580/1993, la Giunta - previa verifica della compatibilità finanziaria dell'operazione a cura del Dirigente contabile - può concedere gratuitamente, previa sottoscrizione di apposita convenzione che regoli gli impegni reciproci, l'uso dei beni immobili camerali a:

- soggetti in-house,
- enti pubblici o privati e società controllate e/o partecipate purchè l'attività concretamente svolta non abbia scopo di lucro.

Se non si configura la cooperazione tra amministrazioni partecipanti di cui all'art. 10, si procede alla quantificazione del beneficio e alla pubblicazione in amministrazione trasparente del contributo erogato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013.

Art. 14 - Partenariati di rete

1. Le iniziative dirette si possono realizzare anche per mezzo di partenariati di rete che comportino l'impegno a condividere documenti e linee di azione, la partecipazione a gruppi di lavoro, la pubblicizzazione di eventi e progetti tramite i canali di comunicazione dell'Ente, senza tuttavia che vi sia la realizzazione di specifiche azioni da parte della Camera o un intervento finanziario.

2. Le proposte di partenariato vanno inviate secondo le modalità pubblicate sul sito camerale.

3. La Camera di commercio valuta le proposte sulla base dei seguenti criteri:

- Coerenza del progetto con le linee strategiche dell'Ente;
- Impatto del progetto proposto sul sistema economico locale;
- Innovatività delle azioni proposte;
- Composizione del partenariato.

4. Nella valutazione, la Camera preferirà proposte che coinvolgano altri soggetti del sistema camerale, associazioni imprenditoriali e loro soggetti collegati, enti pubblici e partecipate pubbliche, enti di formazione accreditati presso la Regione del Veneto.

CAPO III - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI TERZI

Art. 15 - Sostegno dell'Ente a progetti ed iniziative di terzi

La Camera di Commercio può prevedere appositi stanziamenti, in sede di programmazione, per il sostegno ad iniziative di terzi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 580/93 e nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di stato;

1. Il contributo camerale di norma non è superiore al 50% delle spese previste per l'iniziativa.
2. Contributi in misura maggiore possono essere disposti, previa deliberazione espressa della Giunta camerale, e nel rispetto del presente regolamento e nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di stato.
3. Il provvedimento di concessione può prevedere la concessione del contributo a copertura di alcune tipologie di spese determinate, e non in percentuale sul totale delle spese previste per l'iniziativa.
4. In ogni caso l'intervento camerale non può essere superiore alla copertura del disavanzo dell'iniziativa.
5. Dovrà essere assicurata un'adeguata visibilità all'intervento camerale, in forme e modalità da concordare preliminarmente con gli uffici competenti.
6. In ogni caso non potrà essere concesso un contributo per progetti ed eventi già in corso o conclusi al momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 16 - Procedura per l'assegnazione di contributi

1. La Giunta camerale, può prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti, eventi, iniziative con il contributo camerale.
2. Se l'iniziativa è sufficientemente delineata il Dirigente competente procede con il provvedimento di concessione, previa istruttoria positiva.
3. Se il supporto camerale all'iniziativa necessita di decisioni discrezionali, con particolare riferimento alla tipologia di intervento, all'individuazione del/dei beneficiari, la competenza in merito è della Giunta camerale, a cui seguirà il provvedimento dirigenziale di assegnazione del contributo, in esecuzione della deliberazione della Giunta, come previsto dal DPR 254/2005.
4. La Camera di Commercio assicura la necessaria trasparenza e pari informazioni ai terzi, pubblicando uno specifico avviso pubblico/ bando sul sito della Camera di Commercio per la raccolta delle proposte progettuali e dando informazione alle Associazioni imprenditoriali rappresentate nel Consiglio camerale.
5. Progetti particolarmente rilevanti, e potenzialmente meritevoli di supporto da parte dell'Ente, potranno essere presentati anche in corso d'anno. Previa

istruttoria tecnica e disponibilità di risorse la domanda sarà sottoposta alla Giunta camerale per una decisione sull'eventuale concessione del contributo.

A parte il caso di contributi concessi a Enti pubblici territoriali per iniziative di comune interesse, sulla base di appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, la Camera procederà alla pubblicazione di un avviso per la selezione delle proposte, in modo da assicurare l'adeguata pubblicità e parità di condizioni tra i soggetti interessati.

Art. 17 - Visibilità ed evidenza del contributo camerale

1. Il sostegno camerale va indicato con la riproduzione - in adeguata evidenza - su tutti gli atti e materiali promozionali sia cartacei che online del logo della Camera di Commercio di Padova, con le indicazioni che saranno disposte dall'ufficio competente.
2. Il logo camerale va riprodotto nel rispetto delle modalità previste dalle linee guida per l'utilizzo dello stesso.
3. Le bozze del materiale promozionale devono essere preventivamente inviate alla Camera di Commercio per l'approvazione.
4. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi sarà verificato in sede di rendicontazione e può determinare la decadenza della concessione del contributo camerale.

Art. 18 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese e i costi specificatamente imputabili all'iniziativa, sostenute nel periodo indicato dal bando e comunque nell'anno di riferimento dell'iniziativa secondo il principio della competenza economica di cui al D.P.R.254/2005, da comprovare con idonei documenti giustificativi e fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati. Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite un mezzo di pagamento tracciato (bonifico bancario, carta di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale) o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità.
2. Il bando di concorso definisce la quota di spese del personale interno ammissibile a contributo come percentuale delle spese ammissibili, purché espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e correlate alle azioni da svolgere.
Di norma non sarà ammissibile una quota superiore al 25% dell'iniziativa.
Tali spese saranno riconosciute a condizione che siano rendicontate con specifico riferimento al tempo (ore/giorni) dedicato alle iniziative da parte del personale e comprovate da apposita documentazione.
3. Sono ammissibili altresì le spese relative a personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa. In

tale ipotesi, l'assegnazione al progetto dovrà essere espressamente indicata nel contratto di lavoro comunque denominato.

Art. 19 - Spese non ammissibili

1. Non risultano, in ogni caso, ammissibili le seguenti spese sostenute dal beneficiario:
 - a. spese di rappresentanza (quali ad esempio omaggi, a meno che non siano sostitutivi del compenso per relatori a convegni o personalità che intervengono ad eventi);
 - b. spese per viaggio, soggiorno e ospitalità, salvo che non siano finalizzate alla realizzazione dell'iniziativa;
 - c. spese per acquisti in conto capitale o investimenti di qualsiasi genere (quali ad esempio acquisto di arredi, hardware, attrezzature, automezzi ecc.), nel caso il contributo camerale sia richiesto per la realizzazione di specifici eventi o iniziative;
 - d. spese che, per il loro palese carattere estemporaneo e voluttuario, siano da ritenersi di scarsa utilità ai fini del conseguimento dello scopo promozionale dell'iniziativa;
 - e. spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (spese di gestione, generali, come ad es. gas, luce, telefono, ecc.) salvo che non si riferiscano specificamente all'iniziativa, in cui potranno essere ammissibili per il limite massimo del 5% delle spese (esse andranno elencate analiticamente e documentate in sede di rendicontazione);
 - f. imposte e tasse, salvo che costituiscano un costo non recuperabile per il beneficiario;
 - g. spese non documentate.

Art. 20 - Istruttoria sulla domanda di contributo

1. L'Ufficio esegue l'istruttoria sulla base delle indicazioni contenute nel bando di concorso/avviso pubblico.
2. Non verranno comunque ammesse all'istruttoria, con relativo diniego, le domande:
 - pervenute fuori termine;
 - non sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto titolare del potere di firma e/o di rappresentanza anche tramite soggetti appositamente incaricati;
 - prive di una descrizione significativa ed illustrativa degli obiettivi e delle azioni previste ovvero del prospetto delle spese.Se la documentazione trasmessa è incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a richiedere l'integrazione, se prevista la regolarizzazione delle domande, sulla base delle indicazioni contenute nel bando di concorso.
3. Completata l'istruttoria, il Dirigente provvede all'adozione del provvedimento finale.

Art. 21 - Adozione del provvedimento di concessione o diniego del contributo

1. Il provvedimento di concessione o diniego del contributo è di competenza del Dirigente. Il Dirigente, preso atto delle risultanze emerse in fase istruttoria, valuta, motivando adeguatamente, l'ammissibilità.
2. Il contributo verrà proporzionalmente ridotto qualora siano rendicontate spese in misura inferiore al preventivo; la liquidazione è subordinata alla presentazione della relazione finale sui risultati dell'iniziativa e del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese riferite al destinatario, nonché all'esibizione dei documenti probatori delle spese ammesse.
3. Eventuali variazioni non sostanziali al progetto presentato sono ammesse purché preventivamente richieste dall'interessato, previa autorizzazione del Dirigente.
4. Il dispositivo del provvedimento dirigenziale deve indicare:
IN CASO DI ACCOGLIMENTO:
 - a. il soggetto destinatario del contributo;
 - b. l'importo del contributo camerale concesso;
 - c. eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinato il contributo. come la designazione di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi o simili relativi all'iniziativa;
 - d. eventuali riferimenti alla specifica normativa europea sugli aiuti di stato applicata ai fini dell'erogazione del contributo.

IN CASO DI NON ACCOGLIMENTO/RIGETTO DELL'ISTANZA:

- a. le motivazioni del provvedimento di diniego, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, nonché gli ulteriori elementi richiesti dalla legge, previa comunicazione, ove prevista, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Sono soggetti alla pubblicità in Amministrazione Trasparente solo i provvedimenti che riconoscono il beneficio/vantaggio economico. Non saranno invece pubblicati i provvedimenti di non accoglimento dell'istanza.

Art. 22 - Rendicontazione e Domanda di liquidazione

1. La domanda di liquidazione va presentata - entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa che in ogni caso deve concludersi, di regola, entro l'anno solare di riferimento - secondo le procedure definite dal relativo bando e in via telematica, e deve contenere, anche in allegato, i seguenti elementi:
 - a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa che evidenzi i positivi risultati determinati per la promozione economica del settore o del territorio interessato;

- b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/00, dal legale rappresentante, in cui - in riferimento al destinatario - si dichiarino:
- il bilancio consuntivo dell'iniziativa con indicazione analitica delle entrate acquisite, con riferimento ai contributi liquidati e/o semplicemente "deliberati" o concessi ma non ancora erogati da altri soggetti pubblici e/o privati oltre gli altri proventi diretti riconducibili all'iniziativa o espressa dichiarazione di assenza di ulteriori entrate oltre il contributo camerale - impegnandosi a produrre ulteriori comunicazioni nel caso in cui pervengano loro eventuali entrate successive, in precedenza non note;
 - le spese sostenute con elencazione analitica dei documenti di spesa (fornitore, data, n. documento, oggetto, importo netto o lordo di IVA) ed espressa dichiarazione che si tratta di spese regolarmente sostenute e pagate, tutte riconducibili all'iniziativa e che le relative copie sono conformi agli originali;
- c) copia dei documenti di spesa (fatture, ricevute, notule, ecc.) con l'indicazione delle date di pagamento nonché copia delle relativa documentazione (contabili bancarie, estremi di bonifico ecc.) con le modalità che garantiscano la tracciabilità;
- d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) - resa, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante - relativa al rispetto della normativa antimafia, ove richiesto dalla natura dell'iniziativa;
- e) documentazione atta a comprovare l'avvenuta pubblicizzazione dell'intervento camerale con allegazione del materiale promozionale prodotto relativo all'iniziativa ed eventuale rassegna stampa o materiali prodotti nell'ambito del progetto (volumi, opuscoli, guide, gadget ecc.)
- f) il codice IBAN del conto corrente su cui dovrà essere effettuato il pagamento del contributo camerale;
- g) eventuale dichiarazione relativa al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato alle imprese, nel caso il beneficiario funga da "soggetto veicolo";
- h) l'elenco delle imprese o altri soggetti coinvolti con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa per l'esecuzione di verifiche sul gradimento e l'efficacia dell'intervento:
- i) per gli eventi, copia dei questionari di gradimento e valutazione dei partecipanti all'evento o al progetto secondo modelli predefiniti in accordo con la Camera di Commercio.

2. I documenti di cui alla lettera c), se emanati nell'anno successivo a quello di riferimento devono fare riferimento alle azioni ed alle attività del progetto che devono concludersi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, secondo il principio della competenza economica.

Art. 23 - Istruttoria sulla domanda di rendicontazione e liquidazione

1. Pervenuta la domanda di liquidazione con la relativa documentazione, si avvia l'istruttoria volta ad accertarne la regolarità sotto il profilo procedurale e della

completezza, nonché la coerenza con i contenuti ed i tempi dell'iniziativa secondo le previsioni del presente regolamento.

2. Qualora il destinatario:

2.1) non provveda a trasmettere entro il termine indicato nell'Avviso ovvero trasmette la documentazione incompleta o che si renda comunque necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione per via telematica all'interessato tramite PEC fissando un ulteriore termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione, dopodiché verrà disposta la revoca del contributo concesso.

3. Completata l'istruttoria da parte dell'ufficio, il Dirigente adotta il provvedimento di liquidazione.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è fissato in 120/150 giorni fatta salva la sospensione del termine per le integrazioni e richieste istruttorie di cui al comma 2.

Art. 24 - Controlli

1. L'ufficio provvede ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/00 nella misura almeno del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (DSC) rese, sulla base di un campione determinato con atto formale del competente Dirigente.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, non sarà liquidato alcun contributo ai soggetti che, al momento dell'erogazione, risultino essere fornitori di servizi alla Camera, anche a titolo gratuito.

3. La liquidazione del contributo sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:

- a. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b. documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice Antimafia) se dovuta;
- c. regolarità nel pagamento del diritto annuale. Non si considera ostantiva ai fini della liquidazione del contributo un'irregolarità accertata inferiore ad € 10 per anno solare.

Art. 25 - Verifica dei risultati ed eventuale revoca del contributo

1. Conclusa l'istruttoria relativa alla fase di liquidazione, il Dirigente dispone la revoca del contributo nei seguenti casi:

- se l'iniziativa realizzata non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti o è stata realizzata con modalità difformi alle finalità per cui era stato concesso il contributo;

- in caso di evidente inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale;
- se, nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa, non è stata data la visibilità all'intervento economico camerale, come indicata nel provvedimento di concessione;
- in caso di riduzione delle spese a consuntivo in misura maggiore al 50% dell'importo previsto;
- in caso il beneficiario non abbia trasmesso le integrazioni necessarie entro i termini assegnati.

Art. 26 - Tutela della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), e in relazione ai dati personali di cui la Camera di Commercio di Padova entrerà nella disponibilità in seguito all'istanza presentata sulla base del bando/avviso, si farà riferimento alla informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.pd.camcom.it/camera-commercio/privacy-note-legali/privacy